

CAPITOLATO PER L'ASSICURAZIONE  
**RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA**

**Lotto 1**

**CIG 83899261F6**

La presente polizza n. 178262860 è stipulata tra

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA
Corso Strada Nuova, 65
27100 Pavia
C.F. / P. IVA 80007270186

e

Società Assicuratrice UNIPOLSAI
Agenzia di PAVIA CASTELLO
PIAZZA CASTELLO 19-27100-PAVIA

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31.12.2020
Alle ore 24.00 del :	31.12.2025

Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	31.12
------------------------	-------

---

## SOMMARIO

DEFINIZIONI [DEF].....	4
ATTIVITÀ, CARATTERISTICHE DEL RISCHIO E SOMME ASSICURATE.....	6
<b>Attività e caratteristiche del rischio</b> .....	6
<b>Conteggio del Premio</b> .....	6
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA].....	7
<b>Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Modifiche del Rischio Buona fede – Diminuzione ed aggravamento del Rischio</b> .....	7
<b>Art.2 Durata del contratto – Proroga dell’Assicurazione</b> .....	7
<b>Art.3 Pagamento del premio e decorrenza dell’assicurazione</b> .....	7
<b>Art.4 Pagamenti per variazioni con incasso di Premio</b> .....	8
<b>Art.5 Modifiche dell’assicurazione</b> .....	8
<b>Art.6 Aggravamento del rischio</b> .....	8
<b>Art.7 Diminuzione del rischio</b> .....	8
<b>Art.8 Recesso in caso di sinistro</b> .....	8
<b>Art.9 Variazioni di rischio</b> .....	8
<b>Art.10 Buona fede</b> .....	9
<b>Art.11 Assicurazione presso diversi Assicuratori</b> .....	9
<b>Art.12 Forma delle comunicazioni</b> .....	9
<b>Art.13 Clausola Broker</b> .....	9
<b>Art.14 Oneri fiscali</b> .....	9
<b>Art.15 Foro competente</b> .....	10
<b>Art.16 Rinvio alle norme di legge</b> .....	10
<b>Art.17 Coassicurazione e delega (se applicabile)</b> .....	10
<b>Art.18 Trattamento dei dati</b> .....	10
<b>Art.19 Interpretazione della Polizza</b> .....	10
<b>Art.20 Traduzione della Polizza</b> .....	10
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO.....	11
<b>Art.1 Obblighi del contraente – Denuncia del sinistro</b> .....	11
<b>Art.2 Gestione delle vertenze di Danno e spese legali</b> .....	11
<b>Art.3 Gestione franchigia</b> .....	11
<b>Art.4 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio</b> .....	12
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.....	13
<b>Art.1 Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)</b> .....	13

<b>Art.2 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)</b> .....	13
<b>Art.3 Malattie professionali</b> .....	13
<b>Art.4 Buona fede Inail</b> .....	14
<b>Art.5 Esonero denuncia posizioni Inail</b> .....	14
<b>Art.6 Qualifica di terzo</b> .....	14
<b>Art.7 Responsabilità civile personale</b> .....	15
<b>Art.8 Rinuncia alla rivalsa</b> .....	16
<b>Art.9 Estensione territoriale</b> .....	16
<b>Art.10 Esclusioni</b> .....	16
<b>Art.11 Precisazioni ed estensioni di garanzia</b> .....	17
<b>Art.12 Responsabilità civile per atti di terrorismo e sabotaggio</b> .....	21
MASSIMALI – LIMITI DI RISARCIMENTO – FRANCHIGIE e SCOPERTI.....	22
MASSIMALI.....	22
SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO.....	22
FRANCHIGIE E/O SCOPERTI.....	23

## DEFINIZIONI [DEF]

<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Polizza</b>	Il documento che prova e regola l'assicurazione
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
<b>Assicurato</b>	l'Università degli studi di Pavia (inteso come Ente unitario senza distinguere fra organismi interni o collegati quali, ad esempio, associazioni, commissioni, comitati e simili) o, se diverso, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, tra cui gli Assicurati aggiuntivi di polizza
<b>Società/Assicuratore</b>	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione
<b>Broker</b>	L'Impresa di Brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
<b>Sinistro</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
<b>Sinistro in serie</b>	<p>Tutti i Danni derivanti dal medesimo evento dannoso saranno considerati come verificatisi nella stessa data, anche se i singoli Danni si sono verificati in momenti diversi ed ancorché le relative richieste di risarcimento siano avanzate successivamente alla scadenza della presente polizza; ciò indipendentemente dal numero dei danneggiati e/o dalle pretese avanzate.</p> <p>Tutti i Danni della serie saranno pertanto considerati come un unico sinistro: agli effetti del massimale e/o del sottolimito previsto per la garanzia interessata agli effetti dell'applicazione della relativa franchigia</p> <p>Per quanto sopra si farà riferimento al massimale, sottolimito e franchigia in vigore alla data in cui si è verificato l'evento dannoso</p>
<b>Danno</b>	Il pregiudizio di natura patrimoniale e non patrimoniale addebitato all'assicurato in conseguenza di un fatto che abbia cagionato la morte, lesioni personali (intendendosi come tali anche la lesione del diritto alla salute ed all'integrità psico-fisica) o danni a cose.
<b>Cose</b>	Sia i beni materiali, compresi i veicoli iscritti al PRA, sia gli animali.
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro



<b>Massimale</b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
<b>Franchigia</b>	L'importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'Assicurato
<b>Scoperto</b>	La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato
<b>Periodo assicurazione</b>	<b>di</b> Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale
<b>Prestatori d'Opera</b>	Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente, nell'esercizio dell'attività assicurata, indicate qui di seguito: 1) Personale dipendente dell'Assicurato, nonché tutti gli altri soggetti per i quali sussista in capo all'Assicurato l'obbligo di assicurazione INAIL o per i quali l'Assicurato provveda volontariamente, ove previsto, all'assicurazione INAIL; 2) Persone per le quali l'obbligo di assicurazione INAIL ricada su soggetti diversi dall'Assicurato; 3) Persone per le quali non vige l'obbligo di assicurazione INAIL.
<b>Retribuzione Lorda</b>	<b>annue</b> Tutto quanto, al lordo delle ritenute per oneri previdenziali, i dipendenti effettivamente ricevono a compenso delle prestazioni (ad esempio stipendio e altri elementi a carattere continuativo), nonché i compensi agli Amministratori.
<b>Terrorismo</b>	atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi religiosi, politici, ideologici o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte.

---

## ATTIVITÀ, CARATTERISTICHE DEL RISCHIO E SOMME ASSICURATE

### ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

---

La garanzia della presente polizza è operante in relazione all'esercizio in più sedi, nonché presso terzi, di tutte le attività che istituzionalmente o meno competono all'Ente Assicurato, dallo stesso esercitate per legge, regolamenti o atti in genere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni presenti e future.

Si intendono comprese tutte le attività comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è altresì operante per tutte le attività che possono essere svolte mediante partecipazione ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dall'assicurato per Legge, regolamenti, o atti in genere, compresi provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari, ordinarie, straordinarie e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa ne eccettuata.

La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità derivante all'assicurato in qualità di committente, organizzatore o altro.

La garanzia non opera per le attività e/o competenze esercitate dalle Aziende Ospedaliere e/o dalle ASL.

### CONTEGGIO DEL PREMIO

---

Il premio viene conteggiato sul Fatturato e non è soggetto a regolazione del premio - "forma flat" contrattuale.

<b>Contraente</b>	<b>Retribuzioni annue lorde*</b>	<b>Tasso annuo lordo</b>	<b>Premio annuo imponibile anticipato</b>	<b>Premio annuo lordo</b>
Università degli studi di Pavia	€ 91.816.023,57	0,42 pro mille	€ 31.544,38	€ 38.563,00

\* Parametro indicativo per il solo conteggio del premio: il dato si intende aggiornato all'annualità 2019.

---

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]**

### **ART.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO BUONA FEDE – DIMINUIZIONE ED AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

---

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i Danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

### **ART.2 DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA DELL'ASSICURAZIONE**

---

La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 31.12.2020 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2025; a tale data la polizza si intenderà tacitamente rinnovato per le successive annualità, fatta salva la facoltà delle Parti di inviare comunicazione di disdetta entro 120 giorni da ciascuna scadenza annuale, da formularsi tra le parti tramite PEC o raccomandata A/R.

È facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza

### **ART.3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE**

---

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società delegataria ovvero al Broker incaricato.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

#### **ART.4 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO**

---

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di Premio potranno essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Anche per questi casi resta convenuto che si applicano tutte le condizioni e le modalità di pagamento previste al precedente art. "Pagamento del Premio e decorrenza dell'assicurazione", restando altresì inteso che l'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

#### **ART.5 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

---

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **ART.6 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

---

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

#### **ART.7 DIMINUIZIONE DEL RISCHIO**

---

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio con effetto immediato dalla data della comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso di cui all'Art. 1897 del Codice Civile.

#### **ART.8 RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

---

ARTICOLO NON VALIDO

#### **ART.9 VARIAZIONI DI RISCHIO**

---

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui il Contraente e/o l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla data della comunicazione fatta dal Contraente e/o dall'Assicurato.

#### **ART.10 BUONA FEDE**

---

L'omissione non intenzionale di dichiarazioni o comunicazioni da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontario dello stesso e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che il Contraente e/o l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

#### **ART.11 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

---

Si conviene tra le Parti che qualora si rilevasse che per gli stessi Beni Assicurati oggetto del presente contratto esistano o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato/Contraente a valere sulla presente polizza potranno essere liquidati ed indennizzati per il totale del danno, a richiesta dell'Assicurato, dalla Società in deroga all'art. 1910, secondo quanto stabilito dalla presente polizza, a prescindere dell'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge verso i predetti terzi (art. 1910 c.c.).

Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.

#### **ART.12 FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

---

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta, anche tramite posta elettronica e posta elettronica certificata (P.E.C.); le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **ART.13 CLAUSOLA BROKER**

---

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata Aon S.p.A in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

#### **ART.14 ONERI FISCALI**

---

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente e/o dell'Assicurato.

#### **ART.15 FORO COMPETENTE**

---

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo della residenza o sede del convenuto, ovvero quello ove ha sede l'Agenzia o il Broker cui è assegnata la polizza ovvero dove ha sede

legale il Contraente e/o l'Assicurato.

---

**ART.16 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

---

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

---

**ART.17 COASSICURAZIONE E DELEGA (SE APPLICABILE)**

---

La presente polizza è ripartita in quote tra le Società Coassicuratrici indicate nel frontespizio di polizza.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Imprese Assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società innanzi indicata come Delegataria" e saranno pertanto tenute a riconoscere come validi ed efficaci nei propri confronti tutte le comunicazioni, gli atti di gestione nonché ogni modifica del contratto compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente e/o dall'Assicurato per il tramite della Aon S.p.A. direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

La firma della Società Delegataria apposta per mandato delle Coassicuratrici anche in loro nome e per loro conto, rende valida ad ogni effetto la presente polizza e ogni sua modificazione.

La Delegataria è obbligata ad avvertire le Coassicuratrici in caso di giudizio, le quali sono tenute a conferire alla Delegataria la rappresentanza nelle liti.

Le Coassicuratrici danno atto che gli atti interruttivi della prescrizione notificati alla Delegataria sono efficaci anche nei propri confronti.

---

**ART.18 TRATTAMENTO DEI DATI**

---

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla Polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

---

**ART.19 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA**

---

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di Polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente

---

**ART.20 TRADUZIONE DELLA POLIZZA**

---

La Società si impegna a consegnare al Contraente una traduzione in inglese della polizza, conforme alla versione in italiano che sarà comunque prevalente.

---

**NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**

## **ART.1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO**

---

In caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia, è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro " solo ed esclusivamente:

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

La Contraente e la Società, unitamente al broker, concorderanno una procedura di gestione dei sinistri di responsabilità civile verso terzi finalizzata al miglior controllo ed efficienza, nel rispetto delle specifiche esigenze del Contraente.

## **ART.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI**

---

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia, in caso di definizione transattiva del Danno, la società, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale, penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Le spese sostenute per desistere all'azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il Danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce per altro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del Danno a norma delle condizioni contrattuali, come descritti all'Art. "Gestione in franchigia".

In caso di procedimento penale, è facoltà dell'Assicurato nominare un legale di sua fiducia, da affiancare al legale indicato dalla Società: in tal caso la Società, preso atto della designazione del legale di fiducia dell'Assicurato, assumerà a proprio carico le relative spese;

## **ART.3 GESTIONE FRANCHIGIA**

---

Le garanzie di polizza sono prestate con l'applicazione di una franchigia fissa per sinistro prevista nella scheda di polizza che abroga eventuali franchigie di importo inferiore contenute nelle condizioni contrattuali.

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

Ogni sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, la Società si impegna a far pervenire alla Contraente tramite lettera raccomandata A/R o PEC – possibilmente anticipato via posta elettronica - l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare e l'indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, dei seguenti dati:

- numero del sinistro
- data di denuncia del sinistro
- data di liquidazione del sinistro
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)
- importo da recuperare nei confronti della Contraente.

La Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte della Società.

Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta.

#### **ART.4 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

---

La Società si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker, alle scadenze semestrali di ogni anno e a richiesta del Contraente stesso, i tabulati contenente i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo in formato elettronico (excel).

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- numerazione attribuita alla pratica
- data di accadimento,
- estremi di controparte e/o assicurato
- stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)
- importo liquidato o posto a riserva
- Descrizione dell'evento con indicazione della dinamica, della potenziale lesione/Danno;

Si precisa in proposito che:

- i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30 giorni dalla data sopra indicata, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;
- in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
- l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del



contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del Broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

---

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### **ART.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

---

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere, compresi gli studenti.

### **ART.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

---

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i Danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti così come definiti all'art. 5 del Dlgs 38/2000
2. per gli infortuni ed i Danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di Danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 e decreto legislativo 23/02/2000 n. 38 cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.lgs 38/2000;

Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, dall'INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell'ASL/AST ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erranee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

La garanzia R.C.O. s'intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al D.lgs 276/03 soggetti e non soggetti Inail si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario di lavoro.

### **ART.3 MALATTIE PROFESSIONALI**

---

L'assicurazione comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di Legge, contratte per colpa dell'assicurato, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano

verificati le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma in ogni caso non anteriori a 48 mesi dalla data di effetto del contratto, o entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più Danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più Danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie conseguenti:
  - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
  - b) alla intenzionale mancata prevenzione del Danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.
  - c) direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto

Le presenti esclusioni di cui al punto 2) cessano di avere effetto per i Danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

#### **ART.4 BUONA FEDE INAIL**

---

Si conviene fra le parti che, non costituisce motivo di decadenza, la mancata assicurazione presso l'INAIL del personale dell'Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo. Resta inteso che ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Compagnia risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto all'Assicurato.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

#### **ART.5 ESONERO DENUNCIA POSIZIONI INAIL**

---

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'INAIL.

## **ART.6 QUALIFICA DI TERZO**

---

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti, dipendenti non Inail e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio (comprese le malattie professionali), sempre che sia operante nei loro confronti l'assicurazione R.C.O.; i medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

## **ART.7 RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE**

---

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale derivante anche da colpa grave dei seguenti soggetti che rivestono altresì la qualifica di Assicurati:

- di tutti i dipendenti, nonché dei lavoratori parasubordinati e delle persone della cui opera, anche volontaria, la Contraente si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- dei Dirigenti, Quadri e Operai del Contraente nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.
- dei membri del Consiglio di Amministrazione del Contraente, nonché delle persone a cui vengono legittimamente delegate, in nome e per conto dell'Ente assicurato, funzioni di rappresentanza;
- del Rettore, del Prorettori;
- del personale docente (supplenti e professori a contratto inclusi), del personale medico e dei ricercatori, di qualunque categoria (compresa l'attività didattica, di ricerca o di sperimentazione, svolta anche presso ospedali, cliniche e laboratori medici), anche per fatto degli studenti. Si intende in ogni caso esclusa la responsabilità professionale medica;
- degli stagisti, borsisti e tirocinanti non medici
- del personale dell'Ateneo cui siano attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- del personale cui siano attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) – Regolamento UE 2016/679 e s.m.i., per danni, compresi – a parziale deroga di quanto precedentemente normato eventuali danni patrimoniali, cagionati a terzi e/o a prestatori di lavoro e derivanti da una involontaria inosservanza o violazione del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) – Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. in relazione al trattamento di dati personali, comuni e/o sensibili;
- degli utenti di attività di carattere sociale promosse o gestite dall'Università;
- degli studenti, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, frequentatori dei master e dei corsi di perfezionamento, dei contrattisti, dei laureati frequentatori, dei titolari di assegni per la

collaborazione alla ricerca e dei titolari di borse di studio per giovani promettenti, dei borsisti, dei frequentatori di tirocini curricolari ed extra-curricolari (compreso il tirocinio svolto ai fini del superamento dell'esame di Stato), dei dottori di ricerca, degli studiosi, dei cultori della materia, dei partecipanti a tutti i corsi di laurea, ai dottorati di ricerca, master di primo e secondo livello, dei laureati iscritti alle scuole di specialità (specializzandi), degli studenti iscritti alle scuole di specializzazione afferenti a tutte le Facoltà, comprese le scuole afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, per l'attività svolta sia in Italia che all'estero, compresi i partecipanti ai programmi di mobilità in Paesi europei ed extra-europei, nell'ambito CE e delle convenzioni siglate dall'Ateneo con istituzioni partners. Si intende in ogni caso esclusa la responsabilità professionale medica dei medici in formazione specialistica (specializzandi)

- degli studenti ospitati in base a convenzioni o programmi internazionali;
- degli studenti preiscritti provenienti da altri Atenei e ancora non formalmente iscritti;
- degli studenti inseriti in programmi di doppio titolo o lauree congiunte;
- dei docenti e ricercatori ospiti.
- degli studenti con attività a tempo parziale ex art. 13 legge 390/91 e studenti collaboratori di tutorato ex art. 13 legge 341/90;
- dei volontari del servizio civile assegnati ai Contraenti;
- delle organizzazioni di volontariato in genere;
- degli appaltatori, dei subappaltatori e dei loro dipendenti che operano nell'ambito dei Contraenti.
- dei soggetti coinvolti in accordi di collaborazione culturale e scientifica con altre Università anche straniere, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: docenti e ricercatori; studenti post-laurea per soggiorni di studio e di ricerca; studenti frequentanti corsi, tirocinanti, specializzandi o soggetti coinvolti in altre attività formative; personale tecnico amministrativo.

Tutte le suddette persone sono considerate anche terze tra di loro.

La presente estensione di garanzia è prestata alle condizioni e per i massimali convenuti per l'assicurazione RCT per danni a terzi e per l'assicurazione RCO per danni a prestatori di lavoro.

Tali massimali RCT e RCO rappresentano - anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o tra di loro - il limite massimo che la Società sarà tenuta a pagare in caso di sinistro.

Si precisa che sono compresi in garanzia i danni a cose provocati dagli studenti, dai dipendenti e non dell'Assicurato in occasione dello svolgimento di attività di studio e/o ricerca presso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, Enti, Istituti di ricerca, Atenei, etc.

È escluso ogni danno riconducibile a responsabilità professionali e ad ogni tipo di attività medica e/o sanitaria.

#### **ART.8 RINUNCIA ALLA RIVALSA**

---

La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso i responsabili del sinistro, fatto sempre salvo il caso di dolo e purché l'Assicurato non intenda esercitare l'azione verso il responsabile stesso.

## **ART.9 ESTENSIONE TERRITORIALE**

---

L'Assicurazione RCT e RCO è operante per i danni che avvengono nel mondo intero.

## **ART.10 ESCLUSIONI**

---

- A. L'Assicurazione della Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) non comprende i Danni:
- a) da furto, salvo quanto espressamente disciplinato *all'Art. Precisazioni ed estensioni di garanzia* che prevale rispetto all'esclusione che precede;
  - b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore di proprietà della contraente, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
  - c) alle cose e/o opere in costruzione, ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori, salvo quanto espressamente disciplinato *all'Art. Precisazioni ed estensioni di garanzia* che prevale rispetto all'esclusione che precede;
  - d) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto espressamente disciplinato *all'Art. Precisazioni ed estensioni di garanzia* che prevale rispetto all'esclusione che precede;
  - e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto espressamente disciplinato *all'Art. Precisazioni ed estensioni di garanzia* che prevale rispetto all'esclusione che precede;
- B. L'assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro (R.C.O.) non comprendono i Danni:
- a) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della R.C. derivante all'Assicurato in qualità di committente lavori che richiedono impiego di tali materiali;
  - b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc..)
  - c) di qualunque natura derivanti da asbesto, amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
  - d) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
  - e) i Danni verificatesi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
  - f) I Danni derivanti, sia direttamente che indirettamente da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico o derivante da simili sostanze o materiali (OGM);
  - g) derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a Danni a persone e/o cose;
  - h) Derivanti da malpractice medica;

- i) Derivanti da abusi e molestie sessuali;
- j) Derivanti da RC Professionale;

#### **ART.11 PRECISAZIONI ED ESTENSIONI DI GARANZIA**

---

La garanzia di cui alla presente polizza, a puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta, vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- ***Proprietà e conduzione di fabbricati, macchinari, attrezzature, apparecchiature e come di seguito specificato***

- ✓ Per i Danni derivanti dalla proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati comprese tensostrutture, terreni e relativi impianti ed attrezzature, che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, anche da Terzi, per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
  - attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche;
  - civili abitazioni, uffici;
  - attività rurali;
  - attività industriali, commerciali e/o di deposito merci
- ✓ Per i Danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione e/o uso di macchinari, macchine operatrici in genere, mezzi agricoli non immatricolati al PRA che circolano solo in aree private, impianti, attrezzature, apparecchiature.
- ✓ Per i Danni derivanti dall'esistenza ed esercizio di laboratori chimici, biotecnologici, farmacologici, clinici, di ricerca, di sperimentazione
- ✓ Per i danni derivanti da proprietà ed uso a scopi diagnostici o terapeutici, di ricerca e di didattica di apparecchi ad uso medicale ed elettromedicale, diagnostico e terapeutico, compresi apparecchi a raggi x, radioisotopi, radionuclidi e altre apparecchiature simili.

La garanzia è operante anche quando detti beni sono messi a disposizione di terzi.

- ***Responsabile della sicurezza e salute sul lavoro ex Dlgs. 81/2008;***

in relazione alla qualifica di "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza", riferita sia all'Assicurato che ai propri Dipendenti, nonché nella loro qualità di committente, "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. La garanzia comprende quindi la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quella personale in capo ai Dipendenti dell'assicurato responsabili dei ruoli o delle mansioni definite dal predetto Decreto e successive modificazioni ed integrazioni;

- ***Committenza di lavori, servizi ed attività a terzi ai sensi dell'art. 2049 del CC***

ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a Terzi dalle imprese appaltatrici e/o alle imprese alle quali sia affidata la gestione di qualsiasi attività, dai dipendenti delle stesse o comunque

da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.

- ***Cose in consegna e custodia e danni ai locali e attrezzature di terzi***

per Danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate o detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo, esclusi i Danni causati da furto salvo quanto di seguito specificato;

- ***Inquinamento accidentale***

per i Danni da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura accidentale di macchinari, impianti, serbatoi e condutture dell'Assicurato, nel limite di quanto previsto all' *Art. Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti*;

- ***Danni da incendio***

per Danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei vicini/terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;

- ***Danni da furto***

per Danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, dei quali questi sia tenuto a rispondere;

- ***Da Animali***

Per Danni da detenzione custodia di animali, per ragioni attinenti alle attività istituzionali; ove questa attività fosse affidata a Terzi, la garanzia opererà per la committenza;

- ***Danni a veicoli di dipendenti e di terzi***

dall'esistenza di spazi per il parcheggio e/o sosta dei veicoli, compresi i Danni ai veicoli medesimi anche se di proprietà dei dipendenti o di terzi;

- ***Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione lavori***

per Danni ai locali e alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori esclusi i Danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi;

- ***Danni a mezzi scarico e scarico***

per Danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi dell'Assicurato;

- ***Danni a condutture e impianti sotterranei***

per Danni alle condutture ed agli impianti sotterranei e quelli ad essi conseguenti, inclusi i Danni da interruzione di attività;

- ***Danni da cedimento e franamento del terreno***



per Danni da cedimento o franamento del terreno, purché non direttamente conseguenti a lavori di sottomuratura, palificazione, diaframmi ed altre tecniche sostitutive. Qualora il franamento e cedimento del terreno cagioni Danni ad impianti e condutture sotterranei, s'intendono compresi anche

- ***Danni da lavori edili e manutenzione***

da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti alla propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;

- ***Danni da scavo, posa e reinterro***

per i Da danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza. nni ad essi conseguenti;

- ***Committenza auto***

ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;

- ***impiego a scopi diagnostici o terapeutici, di ricerca e di didattica, di qualsiasi apparecchiatura, comprese quelle a raggi x e quelle per la diatermia e l'elettroterapia***

per danni da impiego a scopi diagnostici o terapeutici, di ricerca e di didattica, di qualsiasi apparecchiatura, comprese quelle a raggi x e quelle per la diatermia e l'elettroterapia;

- ***smercio cibi e bevande, gestione mense***

per danni da proprietà o gestione di bar e mense, compresa la somministrazione di cibi e bevande; qualora questo servizio fosse affidato a terzi la garanzia opera in relazione alla committenza;

- ***servizio di vigilanza***

per danni riconducibili al servizio di vigilanza effettuato da guardiani anche armati con cani, compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente tali servizi;

- ***danni da interruzioni o sospensioni di attività di terzi***

per Danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il Danno materiale;

- ***partecipazione ed organizzazione di corsi, esposizioni, convegni, manifestazioni, fiere, mostre, mercati, ed attività promozionali di qualunque tipo***

da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio:

- ✓ Attività promozionali e pubblicitarie, compresa proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni;

- ✓ Attività sportiva, artistica, culturale, ricreativa, politica, religiosa, assistenziale in genere, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, attività dopolavoristiche;
- ✓ Organizzazione e patrocinio di congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, mostre e fiere, esposizioni, mercati e simili
- ✓ Partecipazione a congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, mostre e fiere, esposizioni, mercati e simili

Tutto quanto sopra si intende sia nella qualità di concedente spazi o strutture per manifestazioni organizzate da terzi, sia per i Danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi, ed alle cose in essi contenute od ubicate all'aperto nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni, sia durante le fasi di montaggio, smontaggio e allestimento.

- ***corsi di formazione e/o aggiornamento professionale***

organizzazione di corsi di formazione e/o aggiornamento professionale, aperti anche a soggetti esterni, non dipendenti; devono intendersi compresi i danni cagionati da studenti e/o ospiti; sono considerati terzi tra loro gli studenti e/o ospiti.

- ***attività dei CRAL***

organizzazione di attività sportive e ricreative in genere, anche svolte tramite CRAL, aventi autonoma personalità giuridica.

- ***viaggi didattici***

viaggi organizzati dall'Ente a scopi didattici e scientifici ovunque effettuati.

- ***proprietà o gestione o committenza di distributori di bevande e simili***

dalla proprietà o gestione o committenza di distributori automatici di bevande e simili ubicati negli spazi, anche di terzi, dove viene svolta l'attività della Contraente

- ***uso di mezzi non a motore***

dalla proprietà e uso, di velocipedi in genere, veicoli a mano ed a trazione animale ed in generale di veicoli non iscritti al P.R.A.;

- ***attività di inserimento sociale***

premesso che l'Assicurato favorisce l'inserimento sociale delle persone portatrici di handicap presso cooperative ed attività commerciali, agricole, industriali di terzi, attraverso progetti di attività riabilitativa, la presente polizza copre la responsabilità civile personale di dette persone, con l'esclusione dei danni alle macchine ed attrezzature sulle quali vengono svolti i lavori.

- ***servizio di infermeria e primo soccorso***

la responsabilità derivante dalla gestione di servizio di infermeria e primo soccorso, compresa la

responsabilità civile personale del personale parasanitario;

#### **ART.12 RESPONSABILITÀ CIVILE PER ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO**

---

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro del cui operato si avvalga, in relazione ad atti di Terrorismo o Sabotaggio, come definiti in polizza.

A maggior chiarimento e/o integrazione di quanto previsto in atti, si precisa che la presente garanzia non opera per:

- ✓ Danni conseguenti a rilascio o esposizione di agenti chimici o biologici/batteriologici di qualsiasi tipo;
- ✓ Danni conseguenti ad attacchi elettronici/informatici, tra cui "computer hacking" o "computer virus";
- ✓ multe, penalità, Danni a carattere punitivo o esemplare, nonché qualsiasi Danno aggiuntivo risultante dalla moltiplicazione di Danni compensativi;
- ✓ Danni connessi a turbamenti mentali, angoscia o shock qualora il soggetto reclamante non abbia riportato Danni corporali.

Ai fini della presente garanzia, una pluralità di atti commessi per i medesimi fini nell'arco di 72 ore sarà considerata un unico sinistro.

---

### MASSIMALI – LIMITI DI RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI

Premesso che tutti i massimali e sottolimiti indicati devono intendersi prestati in eccesso alle franchigie e/o scoperti, resta convenuto che in nessun caso la Società indennizzerà un importo superiore a quanto di seguito indicato.

I valori sono espressi in **Euro**.

---

#### MASSIMALI

Garanzie	Massimale Assicurato (€UR)
Responsabilità civile Terzi - R.C.T.	20.000.000 per sinistro
Responsabilità Civile Dipendenti e/o Prestatori di Lavoro - R.C.O.	7.500.000 per sinistro
Massimale Aggregato	25.000.000 per periodo assicurativo

**L'esposizione massima della Società per periodo assicurativo non potrà in ogni caso superare l'ammontare di € 15.000.000,00 indipendentemente dal numero di sinistri occorsi durante tale periodo.**

---

#### SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO

Garanzie	Sottolimito (€UR)
Malattie professionali	Il massimale RCO
Cose in consegna e custodia	300.000 per sinistro/anno
Inquinamento accidentale	1.500.000 per sinistro/anno
Danni da incendio	1.000.000 per sinistro/anno
Danni da furto	5.000 per danneggiato con il massimo di 250.000 per anno
Danni ai veicoli di dipendenti e di terzi	150.000 per sinistro/anno
Danni a mezzi sotto carico e scarico	150.000 per sinistro/anno
Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione lavori	80.000 per sinistro/anno
Danni a condutture e impianti sotterranei	250.000 per sinistro/anno

Danni da cedimento e franamento del terreno	250.000 per sinistro/anno
Smercio cibi e bevande	1.000.000 per sinistro/anno
Danni da interruzione di attività di terzi	3.000.000 per sinistro/anno
Responsabilità civile per atti di Terrorismo e Sabotaggio	1.000.000 per sinistro/anno
Traduzione polizza in inglese	Non prevista

### FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, dell'importo indicato a titolo di franchigia/scoperto.

FRANCHIGIE FRONTALI			
Garanzia	Scoperto	Franchigia (€UR)	
		MINIMO	MASSIMO
	%		
<b>RC TERZI</b>		€ 1.000	
<b>RC Dipendenti e prestatori di lavoro</b>		Non prevista	

Con le eccezioni in appresso indicate:

Garanzia	Scoperto	Franchigia (€UR)	
		MINIMO	MASSIMO
	%		
Cose in consegna e custodia		250 per sinistro	
Inquinamento accidentale	10	2.500 per sinistro	
Danni da incendio		500 per sinistro	
Danni da furto		500 per sinistro	
Danni ai veicoli di dipendenti e di terzi		150 per sinistro	
Danni a mezzi sotto carico e scarico		150 per sinistro	

Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione lavori		500 per sinistro	
Danni a condutture e impianti sotterranei		Non prevista	
Danni da cedimento e franamento del terreno	10	1.500 per sinistro	
Danni da interruzione di attività di terzi	10	1.000 per sinistro	
Responsabilità civile per atti di Terrorismo e Sabotaggio	10	2.500 per sinistro	